COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

Comunicato Ufficiale n° 5 del 10 gennaio 2024
Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

RECLAMO: ASD GBP
CALCIO JUNIORES a 7, Girone C
Gara: GBP – Diavoli Rossi del 2 dicembre 2023
Comunicato Ufficiale n. 13 del 20 dicembre 2023

La società ASD GBP proponeva ricorso avverso le statuizioni della delibera, da intendersi qui integralmente richiamata, adottata dal Giudice Sportivo calcio a 7 di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 20.12.23 relativa alla gara GBP – Diavoli Rossi disputata il 2.12.23, con la quale al tesserato Emanuele Sarhan, all'esito dell'istruttoria condotta in prima istanza e a seguito di convocazione del medesimo tesserato, veniva comminate la sanzione dell'inibizione di 8 mesi (sino al 31.12.24) in quanto "*espulso per aver mantenuto una condotta gravemente offensiva, denigratoria e intimidatoria nei confronti del DDG, spingendo per tre volte il proprio petto contro quello dell'arbitro e costringendolo ad indietreggiare intimorito per evitare un contatto più significativo; in seguito alla notifica dell'espulsione, colpiva con modesta violenza la mano del* DDG - che in quel momento stava esponendo il cartellino rosso - facendo cadere a terra tutto il taccuino, senza causare particolari conseguenze fisiche.
Oltre all'inibizione, veniva comminata alla società una sanzione di Euro 30,00 per "non aver garantito un servizio d'ordine incisivo al termine della gara".
A sostegno delle proprie difese la società GBP, pur ammettendo che al termine della gara il proprio allenatore Emanuele Sarhan aveva mantenuto una condotta "sicuramente non consona e di veemente protesta verbale nei confronti dell'arbitro", contestava l'affermazione secondo cui lo stesso avrebbe spinto per tre volte il proprio petto contro quello del DDG e ne avrebbe colpito "con modesta violenza" la mano al momento dell'esibizione del cartellino rosso.
Su tali presupposti veniva quindi chiesta la revisione del provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza, tanto per la sanzione disciplinare che per quella pecuniaria.
Così riassunto lo scritto difensivo della ricorrente, la scrivente Commissione, acquisiti ed esaminati gli atti ufficiali, riteneva opportuno un nuovo confronto con il DDG al fine di meglio approfondire alcuni passaggi dell'accaduto, considerate anche la delicatezza (e gravità) del caso specifico.
Va anzitutto osservato che le osservazioni rese dal direttore di gara - il cui contributo critico all'analisi e all'approfondimento dei fatti è stato indubbiamente determinante e, come tale, deve essere messo in

evidenza - ha portato a ridimensionare quanto inizialmente riferito nel referto di gara, dal quale il Giudice di prima istanza ha poi tratto le sue conclusioni.
Il quadro che ne è emerso ha permesso una definizione più precisa dei fatti oggetto del ricorso, tale da portare la presente Commissione a ritenere lo stesso, seppur parzialmente, meritevole di accoglimento.
In particolare, all'esito dell'istruttoria svolta emergeva che il tesserato Sarhan, come peraltro ammesso e riconosciuto dalla stessa società, manteneva un comportamento protestatario, gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del DDG, certamente censurabile e meritevole di adeguata sanzione disciplinare ma non poneva in essere tentativi o atti (anche solo) di modesta violenza, laddove è emerso che il tesserato non avrebbe toccato con il petto il DDG ma si sarebbe a lui avvicinato, in modo certo veemente e costringendolo ad allontanarsi, ma senza che vi fosse l'intenzione di toccarlo.

E infatti, con riferimento a tale specifico episodio, non risulta esserci stato alcun contatto.
Quanto al cartellino caduto dalle mani del DDG, tale condotta, come emerso anche all'esito delle osservazioni rese, deve farsi rientrare più in un gesto di stizza, anche questo certamente censurabile, ma non in un atto di violenza, che presuppone ben altri connotati.
Si ritiene pertanto che il comportamento del Sarhan, tenuto anche conto della casistica del Regolamento di Giustizia, non possa essere classificato tra gli atti di natura violenta, anche solo modesta, e che si debba tener conto della condotta posta in essere dal tesserato nella sua continuità e non nella semplice sequenza di azioni singole e tra loro scollegate.
Si ritiene pertanto che l'inibizione comminata al tesserato Sarhan debba essere rideterminata nella misura di cui al dispositivo.
Quanto all'ammenda di Euro 30,00 per non aver garantito la società un servizio d'ordine incisivo, va detto che lo stesso DDG evidenziava di essere rientrato negli spogliatoi senza alcun problema e ciò evidentemente a dimostrare che, vuoi per l'intervento degli altri tesserati, vuoi perché tutto è rimasto limitato ai fatti che hanno visto suo malgrado protagonista il Sarhan, le circostanze erano tali da non mettere in dubbio la sicurezza e l'incolumità di nessuno, arbitro compreso.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi

- accoglie il ricorso proposto dalla società ASD GBP e per l'effetto riduce a 4 mesi l'inibizione del tesserato Emanuele Sarhan (sino al 28.4.24) e revoca l'ammenda di Euro 30,00
- ordina, conseguentemente, di riaccreditare alla ricorrente la tassa per il ricorso

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 10 GENNAIO 2024